

(N. 1630)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 1951

Premi ai sottufficiali non in carriera continuativa e ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che vengono congedati o raffermati.

ONOREVOLI SENATORI. — I premi di congedamento, le gratificazioni di fine ferma e rafferma e i premi di rendimento vengono attualmente corrisposti in misura e con criteri diversi da parte delle tre Forze armate.

Così, per l'Esercito, il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1115, prevede, nei confronti dei volontari « specializzati » un premio di lire 5.000 al termine della ferma triennale e un ulteriore premio di uguale importo al termine delle due successive rafferme annuali, che essi sono ammessi a contrarre.

Prima di tali disposizioni i volontari « specializzati » dell'Esercito (arruolati con ferma biennale e possibilità di due rafferme annuali) percepivano un premio di lire 1.000 al termine della ferma biennale e un ulteriore premio dello stesso importo al termine delle due successive rafferme annuali.

Sempre per l'Esercito gli articoli 149 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329 (i quali, per le categorie interessate, riproducono sostanzialmente gli articoli 4 e seguenti della legge 19 luglio 1909, n. 806), prevedono, nei confronti dei graduati di truppa degli stabilimenti militari di pena o istituti militari di correzione e di rieducazione, dei graduati di truppa musicanti o maniscalchi e di quelli dei depositi cavalli stalloni, ammessi alla prima e successive rafferme triennali:

a) un premio annuo di lire 200 durante la prima rafferma triennale e di lire 300 durante la seconda e terza rafferma triennale;

b) un'indennità fissa di lire 1.000 al compimento della prima rafferma triennale e di lire 2.000 per ciascuna delle altre due rafferme.

Il premio annuo di lire 300 è ridotto a lire 200 se il militare è stato riammesso in servizio dopo aver riscosso, per la prima rafferma e per le successive, le indennità fisse suindicate.

La misura dei premi e delle indennità di cui ai suddetti articoli 149 e seguenti, pur risalendo — come accennato — al 1909, non ha finora subito alcun aggiornamento.

Per la Marina il decreto legislativo 1° febbraio 1945, n. 53, prevede:

a) un premio di arruolamento di lire 3000 per i volontari che abbiano superato il corso O (ordinario), di cui all'articolo 12 del testo unico sull'ordinamento del C.E.M.M., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;

b) un premio di rendimento di lire 2.500 ai volontari a ferma complementare biennale all'atto del trasferimento in carriera;

c) un premio di congedamento di lire 4.500 a tutti indistintamente i volontari congedati per fine ferma;

d) un premio di rendimento di lire 2.500 corrisposto, in aggiunta al premio di congedamento, ai volontari congedati per fine ferma, salvo che — a giudizio della Commissione di Avanzamento — ne siano ritenuti non meritevoli;

e) un premio di congedamento di lire 6.500 ai secondi capi della categoria meccanici ed ai sergenti congedati al termine della ferma complementare biennale.

Il premio di arruolamento di cui alla lettera a) e quello di rendimento di cui alla lettera b) furono istituiti col decreto legislativo n. 53; quelli di cui alle altre lettere, invece, erano già previsti dall'articolo 12 del ricordato testo unico e il decreto legislativo n. 53 li aumentò, rispettivamente, da lire 2.500 a lire 4.500, da lire 1.500 a lire 2.500, da lire 4.500 a lire 6.500.

Nessun aumento fu, invece, apportato dallo stesso decreto alla misura del soprassoldo mensile di lire 25 e della gratificazione di lire 2.000 spettanti ai sottufficiali del C.E.M.M., rispettivamente, a decorrere dalla data di concessione della rafferma ed al termine del vincolo di cinque anni con essa contratto, ai sensi dello articolo 15, lettere b) e c), del testo unico in parola.

Per l'Aeronautica, gli articoli, 59, 60 e 61 delle norme approvate con regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, prevedono:

a) una gratificazione di lire 1.000 o di lire 500 rispettivamente ai militari di truppa che si congedano o si raffermano al termine della ferma di sei anni;

b) un soprassoldo mensile di lire 25 ai sottufficiali e militari di truppa ammessi alla rafferma di anni sei;

c) una gratificazione di lire 2.000 ai sottufficiali che abbiano compiuto 12 anni di effettivo servizio militare;

d) un compenso di lire 300 per ogni anno di servizio compiuto col godimento del soprassoldo mensile di lire 25 ai sottufficiali riformati dopo il sesto e prima di aver compiuto 12 anni di effettivo servizio militare.

La misura delle gratificazioni, del soprassoldo e del compenso anzidetti non ha finora subito alcun aggiornamento.

Da ciò appare evidente la necessità di riordinare la materia con criteri di uniformità per le tre Forze armate, non essendo concepibile che possa continuare a sussistere tanta diversità di regolamentazione, specie dopo la riunione in un unico dicastero dei tre ministeri militari.

A tale scopo risponde l'unito disegno di legge.

Nel predisporlo è stato tenuto presente che, sostanzialmente i premi, le indennità e le gratificazioni suindicate rispondono al concetto di assicurare la disponibilità di una modesta somma ai militari che lasciano il servizio dopo le ferme o rafferme speciali, per metterli in grado di affrontare la situazione in cui vengono a trovarsi al momento del congedo dopo un periodo generalmente lungo trascorso alle armi, e a quello di concedere una gratificazione a coloro che, ultimato un vincolo di servizio, ne contraggono un altro, in modo da poter avere, attraverso un maggior numero di richieste, un più ampio campo di selezione per poter scegliere i più meritevoli e capaci.

Il disegno di legge prevede, quindi, indistintamente per tutte e tre le Forze armate, un premio (articolo 1), a favore dei sottufficiali non in carriera continuativa e dei graduati e militari di truppa dell'Esercito (esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri per i quali vigono norme particolari), della Marina e dell'Aeronautica, congedati al termine delle ferme o rafferme speciali stabilite dai singoli ordinamenti, e un

altro premio (articolo 2) a favore degli stessi militari ammessi alla rafferma.

Atteso il carattere dei premi anzidetti, si è ritenuto più equo graduarne la misura secondo la durata del servizio prestato, anzichè stabilirli in una cifra fissa. Più precisamente: il primo è stato ragguagliato a 20 giorni dell'ultima paga percepita; il secondo, invece, a 15, 20 e 25 giorni dell'ultima paga percepita rispettivamente per ferme maturate di tre, cinque e oltre sei anni.

Con l'articolo 3 del disegno di legge si precisa che i premi previsti dagli articoli precedenti so-

no concessi in sostituzione di quelli comunque consentiti dalle attuali disposizioni a favore dei sottufficiali non in carriera continuativa e dei graduati e militari di truppa, vincolati a ferme speciali, compresi il premio di arruolamento e il soprassoldo mensile di rafferma.

L'articolo 4 indica i mezzi per fronteggiare la maggiore spesa.

In merito al provvedimento è stato sentito il prescritto parere dei Consigli superiori di marina e di aeronautica.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

I sottufficiali non in carriera continuativa, i graduati e militari di truppa volontari dell'Esercito (esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, che vengono congedati al termine delle ferme o rafferme speciali stabilite dagli ordinamenti di ciascuna Forza armata, hanno diritto ad un premio di congedamento pari, per ciascun anno di servizio prestato, a 20 giorni dell'ultima paga percepita.

Nei confronti del personale prosciolto dalla ferma o rafferma per comprovati motivi di salute o per gravi esigenze di famiglia o degli eredi, in caso di morte, il premio viene determinato in misura pari a 20 giorni dell'ultima paga percepita per ciascun anno di ferma o rafferma compiuto; la frazione di un anno superiore a sei mesi si calcola per un anno intero.

Nei casi di cattiva condotta abituale o di rendimento medio inferiore al normale, il premio di congedamento è ridotto dalla metà al terzo, a giudizio delle Commissioni di avanzamento.

Nessun premio è dovuto al personale prosciolto dalla ferma per motivi disciplinari o, in seguito a sua domanda, per motivi privati.

### Art. 2.

In caso di rafferma, al personale di cui al precedente articolo 1 è dovuto un premio nella misura di 15, 20 o 25 giorni dell'ultima paga percepita, rispettivamente, per le ferme maturate di 3, 5 e di oltre 5 anni.

### Art. 3.

Sono soppressi i premi le gratificazioni e le indennità di fine ferma, di fine rafferma, di congedamento, di rendimento, nonchè di arruolamento e i soprassoldi mensili ed i premi annui durante le rafferme, comunque consentiti dalle vigenti disposizioni in favore del personale indicato negli articoli precedenti.

### Art. 4.

Alla copertura della maggiore spesa di lire 28.300.000 derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1950-1951 sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 265 (fondo a disposizione) dello stato di previsione delle spesa del Ministero della difesa per la somma di lire 9.300.000 e con gli stanziamenti già inseriti nel capitolo 88 dello stesso stato di previsione della spesa per la residua somma di lire 19 milioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.